



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VALLE DEL VELINO"
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 - 02015 CITTADUCALE (RI)
CM RIIC82000E CF 80006090577 TEL 0746/602164 FAX 0746/602164

I.C. - "VALLE DEL VELINO"
Prot. 0010110 del 09/10/2025
II-11 (Uscita)

AI GENITORI/ TUTORI LEGALI DEGLI ALUNNI INTERESSATI
AI DOCENTI DEI CONSIGLI DI CLASSE COINVOLTI
ALLA D.S.G.A.
AL SITO WEB
AGLI ATTI

OGGETTO: DECRETO COSTITUZIONE GLO - A.S. 2025-26

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la legge 107/2015 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO** il D. Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTO** il D. Lgs n.96 del 7 agosto 2019 avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);
- VISTO** il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap";
- VISTO** il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2) recante "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA** la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante "*Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66*";
- VISTO** l'allegato B del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto "Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D. Lgs

CONSIDERATO	66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche”;
CONSIDERATO	che l’art. 16, comma 2 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che “Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata la classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO”;
CONSIDERATO	che l’art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che “ <i>Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale</i> ”
VISTO	il Decreto Ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023, avente ad oggetto Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»;
VISTO	il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante « <i>Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)</i> »
VALUTATA	la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
VISTA	la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
VALUTATA	l’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
VISTA	la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

DECRETA

Articolo 1. Istituzione e componenti del GLO

Per ogni alunno/a dell’I.C. “Valle del Velino”, certificato/a ai sensi della L. 104/1992, è istituito il singolo Gruppo di Lavoro operativo per l’inclusione (di seguito in sigla “GLO”).

Il GLO è composto:

- dalla Dirigente Scolastica **Prof.ssa Sara Turani**
- dai Docenti contitolari del Team ovvero dai Docenti membri del Consiglio di classe dell’alunno/a certificato ai sensi della L. 104/1992;
- dai soggetti esercenti la potestà genitoriale;
- dagli specialisti dell’ASL;
- dalle figure professionali specifiche interne ed esterne all’Istituzione scolastica che interagiscono con l’alunno;

Il GLO, così costituito, resta in carica per l’intero anno scolastico di riferimento.

Su invito formale del Dirigente Scolastico, ai singoli incontri del GLO – per l'intera durata degli stessi o limitatamente alla trattazione di specifici punti all'ordine del giorno – possono partecipare, previo consenso dei genitori e autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un docente da lui delegato, ulteriori figure professionali esterne all'istituzione scolastica, il cui contributo sia ritenuto utile ai fini dei lavori del Gruppo.

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del D.I. n. 182/2020, "il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia". La partecipazione dello specialista privato avviene esclusivamente a titolo gratuito e con funzione consultiva, senza valore decisionale.

In caso di impossibilità del Dirigente Scolastico, l'incontro è presieduto da un suo delegato.

Articolo 2. Compiti, tempi, modalità di funzionamento, accesso alla documentazione.

Il GLO, tenuto conto del Profilo di Funzionamento, assolve ai seguenti compiti:

1. **Elaborare e approvare, ovvero condividere, il PEI** (Piano Educativo Individualizzato), di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 182/2020 tenendo conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento.

Nella sua redazione, il GLO presta particolare attenzione all'individuazione dei **facilitatori e delle barriere** che incidono sul percorso educativo e formativo dell'alunno, in coerenza con la prospettiva **bio-psico-sociale** della classificazione **ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)**.

Il PEI definisce:

- le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- gli interventi di inclusione svolti dal personale docente, sia nell'ambito della classe che attraverso progetti specifici;
- gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, assicurati dal personale ausiliario nel contesto del plesso scolastico;
- la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia, alla comunicazione e al sostegno della classe. In particolare, nel PEI deve essere quantificata la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza necessarie per l'attuazione del percorso inclusivo.
- Ai sensi del D. Lgs. 66/2017, art. 7, comma 2, lettere g) e h), il PEI è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre. Esso è aggiornato in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona ed è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e di apportare eventuali modifiche o integrazioni.
- Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione è garantita l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.
- In caso di trasferimento di iscrizione, è assicurata la collaborazione tra le istituzioni scolastiche coinvolte e il PEI è ridefinito sulla base delle diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione.

2. Riunirsi:

- entro il **31 ottobre**, di norma, per l'elaborazione e la sottoscrizione del PEI;
- nel periodo compreso **fra novembre e aprile** per eventuali modifiche e/o integrazioni del PEI;
- **entro il 30 giugno** per la verifica finale del PEI e per la definizione del fabbisogno delle risorse professionali e per l'assistenza per l'anno scolastico successivo.
- Gli incontri del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario

extracurricolare, ovvero in ore non coincidenti con le attività didattiche ed educative.

- Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.
- La convocazione del GLO avviene con congruo anticipo (**non meno di 7 giorni**) tramite comunicazione scritta inviata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, ordinariamente il Docente di sostegno, a tutti i componenti riportati all'articolo 1.
- Nel corso di ciascuna riunione del GLO viene redatto apposito verbale, conforme alla modulistica predisposta dall'Istituto, che dovrà riportare, per esteso, i nominativi e i ruoli ricoperti da tutti i membri partecipanti alla riunione.
- In caso di assenza del Dirigente Scolastico la riunione del GLO è presieduta dalla Funzione Strumentale per l'Inclusione Ins. Manganiello Manuelita e il compito di segretario verbalizzante è assolto dal Docente di Sostegno.
- Il verbale e il PEI vanno inseriti nel fascicolo personale dell'alunno/a, attraverso le modalità comunicate dalla Docente Funzione Strumentale.

Articolo 3. Compensi

1. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.
2. L'incarico ricevuto all'articolo 1 e i compiti descritti all'articolo 2 del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

Articolo 4. Notifica.

Il presente Decreto costitutivo è depositato agli atti dell'Istituzione scolastica, notificato agli interessati ed è pubblicato sul sito istituzionale <https://www.icvalledelvelino.edu.it>.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Sara Turani

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993)*